

LAVORARE NELLO SPORT

Le nuove mansioni sportive

22 febbraio 2024

A cura dell'Avv Giorgio Sandulli e Dott.ssa Katia Arrighi

www.consulentidellosport.info

È stato reso pubblico il Decreto che elenca le “mansioni necessarie” per lo svolgimento dell’attività sportiva approvato dal Min. Abodi.

Lo aspettavamo tutti dallo scorso settembre allorché il d.lgs. n. 120/2023 aveva apportato una fondamentale modifica alla riforma del lavoro sportivo, rendendo molto più ampio e flessibile il d.lgs. n. 36/2021.

In particolare a settembre era stato introdotto nell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 la norma per cui vanno considerati “lavoratori sportivi”, non solo le famose sette figure (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), ma anche ogni altro tesserato che svolga attività necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Si era quindi estesa la figura del lavoratore sportivo rendendo la norma su “nuovo” lavoro sportivo più coerente con le esigenze e le specificità del mondo sportivo dilettantistico.

In pratica, questo importante ampliamento della figura del lavoratore sportivo consente alle ASD / SSD di avvantaggiarsi delle norme di favore: in particolare di una tassazione e di una contribuzione previdenziale particolarmente ridotta per i compensi erogati a tali figure lavorative.

Però, per essere realmente applicabile, questa deroga di favore richiedeva che un apposito Decreto elencasse espressamente quali mansioni svolte dai tesserati fossero effettivamente considerabili necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Abbiamo atteso mesi la pubblicazione di questo decreto, perché gli Uffici del Ministero per lo sport hanno svolto un lungo confronto con le Istituzioni sportive (prima CONI e CIP e poi direttamente Federazioni sportive e Discipline sportive associate) le quali hanno indicato al Ministro, tra ottobre e gennaio, per quali attività ritenevano di dover qualificare i lavoratori come lavoratori sportivi.

Firmato dal Ministro lo scorso 26 gennaio, il decreto è stato finalmente ufficializzato dopo le verifiche di legittimità e di sostenibilità e quindi ASD e SSD possono liberamente dargli applicazione.

Ma cosa comporta per tutto il mondo dilettantistico e in particolare per quello **dell’Atletica leggera**?

Nella pratica vuol dire che la persona incaricata (e che venga compensata in cambio di tale attività) da una ASD e SSD iscritta al RASD Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (oppure anche da FSN, EPS, DSA, CONI, CIP, Sport e Salute o anche da ogni altro soggetto tesserato) di svolgere una delle mansioni riportate nell’elenco del Ministro sia qualificabile come “lavoratore sportivo” con gli importanti vantaggi:

- fiscali (esentasse fino a 15.000 €);
- contributivi (fino a 5.000 € di compenso esente da contributi e al di sopra con contributi da calcolare sul 50% del reddito del lavoratore). Oltre agli ulteriori vantaggi dettati dal d.lgs. n. 36/2021.

Questa regola di favore vale per tutto il mondo sportivo dilettantistico, che sia affiliato a una qualsiasi Federazione sportiva o a un Ente di promozione sportiva.

Ma quali sono le regole per le ASD/SSD affiliate alla FIDAL ?

In via generale che si può qualificare lavoratore sportivo così come indicato nel D.Lgs 36/2021:

1. **l'atleta;**
2. **l'allenatore;**
3. **l'istruttore;**
4. **il direttore tecnico;**
5. **il direttore sportivo;**
6. **il preparatore atletico;**
7. **il direttore di gara;**

Il decreto presenta un allegato che per quanto riguarda la FIDAL elenca le seguenti ulteriori mansioni:

- **"Personale ausiliario"**
- **"Personale ausiliario agli ufficiali di gara"**
- **"Responsabile dell'ordine"**
- **"Addetto alla videoregistrazione"**
- **"Addetto alla distribuzione di acqua potabile / spugnaggi"**
- **"Addetti all'organizzazione logistica"**
- **"Referenti organizzativi regionali provinciali e societari"**
- **"Responsabile della sicurezza"**
- **"Responsabile impianto"**
- **"Addetto al campo di gara"**
- **"Direttore per la presentazione della competizione"**
- **"Annunciatore (Speaker e speaker streaming)"**

Ora che questo Decreto è stato pubblicato, ove una persona venga incaricata di mansioni al di fuori di questo elenco (e se viene compensata per questa attività), è pacifico che valgono le normali regole del diritto del lavoro ordinario e non quelle speciali del lavoro sportivo.